



# COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

ORIGINALE

## FINANZIARIO

### DECRETO N. 8 del 31-12-2020

<b>Oggetto: Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa relativa all'Area Tecnica Manutentiva del Comune di Calto a far data dal 1 gennaio 2021 alla scadenza del mandato sindacale</b>
---

**CONSIDERATO** il principio di separazione delle competenze all'interno del Comune tra organi politici, cui è riservato il potere di indirizzo e di controllo, ed organi burocratici, cui spetta l'adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, contenuto nell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

**VISTI:**

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale *“nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che tra l'altro attribuisce ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi la competenza esclusiva ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi di carattere gestionale;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina il principio di distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

**VISTO e RICHIAMATO** il decreto sindacale di individuazione del responsabile apicale e conferimento delle funzioni n. 3 del 4 marzo 2020 ai sensi degli articoli 50, comma 10 e 109,

commi 1 e 2, del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, inerenti le modalità del conferimento degli incarichi gestionali e la loro revoca;

**CONSIDERATA** l'opportunità di revocare il predetto Decreto n. 3 del 04/03/2020 ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge nr. 241/1990;

**RICHIAMATA** altresì la Delibera di Giunta Municipale nr. 14 del 4 marzo 2020;

**RITENUTO** di dover individuare il responsabile dell'area Tecnica Manutentiva fino alla scadenza del mandato sindacale;

**VISTO** il testo dell'art. 15, comma 2, CCNL 21 maggio 2018, che testualmente recita

*2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;*

**PRESO ATTO** che alla luce della disposizione convenzionale sopra richiamata è compito di ciascun Comune procedere alla pesatura dell'indennità spettante al responsabile, alla luce del sistema di pesatura applicato al proprio interno e previa proposta del nucleo di valutazione;

**RILEVATO** che per quanto concerne l'Area Tecnica il punteggio attribuito determina un'indennità pari ad € 10.500,00 per 36 ore settimanali, importo che, riproporzionato a 30 ore settimanali è pari a € 8,750,00;

**PRESO ATTO** che presso il Comune di Calto, alla luce della disposizione di cui all'art. 23 bis del D. Lgs. 75/2017, non è possibile superare, quanto al trattamento accessorio spettante ai titolari di P.O., il limite di € 15.000,00;

**CONSIDERATO** opportuno riconoscere al responsabile dell'Area Tecnica un importo pari ad € 6.000,00, somma comunque inferiore a quanto spettante sulla base della pesatura approvata con Delibera di Giunta nr. 14 del 4 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che l'Ing. Silvia Fuso, dipendente in forza al Comune di cat. D, posizione economica D1, profilo Istruttore Direttivo di Area Tecnica, è in possesso dei requisiti per poter svolgere le funzioni di responsabile del servizio nell'ambito dell'Area Tecnica;

#### DECRETA

1. Di revocare il Decreto Sindacale nr. 3 del 04 marzo 2020;
2. Di attribuire dal 1 gennaio 2021 e fino alla scadenza del mandato sindacale l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio nell'ambito dell'Area Tecnica Manutentiva al seguente dipendente: Silvia Fuso, dipendente in forza al Comune di cat. D, posizione economica D1, profilo Istruttore Direttivo di Area Tecnica con indennità di posizione da determinare da parte di ciascun Comune sulla base delle previsioni applicate all'interno di ciascuno di esse in materia di graduazione e pesatura delle aree;
3. Di assegnare al responsabile di area le risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi tramite il Piano Esecutivo di Gestione;
4. Di dare atto che il sottoscritto Sindaco si riserva la facoltà di revocare il conferimento del presente incarico con atto scritto e previo contraddittorio, nei seguenti casi:
  - per inosservanza delle direttive del sottoscritto Sindaco nonché della conferenza dei sindaci;
  - per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario comunale;
  - negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.

- nei casi in cui esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, rendano necessaria o anche solo opportuna una diversa articolazione dei servizi;

5. Di evidenziare quanto segue:

- l'orario di lavoro del dipendente incaricato di posizione organizzativa resta confermato in 30 ore lavorative settimanali e dal punto di vista giuridico è assimilabile all'orario della dirigenza così come disciplinato dal contratto delle autonomie locali;
- l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi, non dà diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario, né a recupero salvo le prestazioni straordinarie svolte in occasione delle consultazioni elettorali;

6. Di trasmettere il presente decreto all'interessato.

SINDACO

*FIORAVANTI MICHELE*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa